



33310/10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 21/05/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANDREA COLONNESE
- Dott. PIETRO DUBOLINO
- Dott. ANTONIO BEVERE
- Dott. PIERO SAVANI
- Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO

- Presidente - SENTENZA N. 1312
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 40830/2009
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

- 1) *ANTONIO* IL 14/05/1944
- 2) *ANTONIO* IL 16/03/1933 \* C/

avverso la sentenza n. 2/2008 TRIB.SEZ.DIST. di LEGNAGO, del 13/05/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  
ANTONIO BEVERE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giovanni Solmi*,  
che ha concluso per *inammissibilit  del ricorso di*  
*oggetto del ricorso di R*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. *IL SOLE 24 ORE*

per diritti € *1,32*  
il *9/9/09*  
IL CANCELLIERE

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



0 1 09 023263 483 2



## FATTO E DIRITTO

Con sentenza emessa il 13.5.09, il tribunale di Verona –sezione distaccata di Legnago- ha confermato la sentenza emessa il 27.7.07 dal giudice di pace di Legnago, con la quale [redacted] era stato condannato alla pena di € 200 di multa, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perché ritenuto responsabile del reato di ingiuria in danno di [redacted].

In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla parte civile, il tribunale ha liquidato il danno morale in via equitativa nella misura di € 500 e ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in quel grado di giudizio.

Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi :

1. violazione della legge penale in riferimento all'art. 51 c.p. : l'espressione incriminata è stata pronunciata dal L. [redacted] –ex sindaco del comune di Casaleone- nei confronti dell' [redacted] –sindaco del medesimo comune- dopo la conclusione della seduta del consiglio comunale, nel corso di una successiva discussione sulla opportunità di consentire la ripresa televisiva della riunione.

L'insulto del [redacted] (che rivolgendosi al figlio, aveva detto “Lascia stare quello lì, quello è un mentecatto”) deve essere considerato esercizio del diritto di critica politica.

2.violazione di legge in riferimento all'art. 599 commi 1 e 2 c.p. : la seduta consiliare si era caratterizzata – come riconosce la sentenza impugnata- da una serie di reciproci attacchi verbali di [redacted] si e identico atteggiamento si era ripetuto nel nuovo scontro relativo alla ripresa televisiva. Pertanto l'ingiuria del [redacted] può essere considerata non punibile, in quanto avente carattere ritorsivo rispetto alle offese precedentemente subite.

In alternativa, va riconosciuta l'ipotesi della reazione alla provocazione , in quanto la frase è stata pronunciata dal [redacted] nella convinzione di essere stato oggetto di una grave scorrettezza, proveniente dall' [redacted], che aveva autorizzato le ripresa televisiva senza informare i presenti .

Il difensore della parte civile ha presentato ricorso in relazione all'importo della liquidazione in via equitativa del danno morale, che è stato fissato in maniera irrisoria dal giudice di appello senza alcuna motivazione e senza tener conto che nella medesima sentenza si è dato atto della valenza offensiva della frase del [redacted] sia con riferimento al suo contenuto, sia in riferimento alle circostanze in cui è stata pronunciata.

Nella contestuale memoria, il difensore dell' [redacted] ha rilevato l'infondatezza dei motivi dell'impugnazione presentata dall'imputato.

Il difensore di quest'ultimo, con memoria depositata tempestivamente, ha ribadito le doglianze sulla sentenza del tribunale e e ha rilevato l'inammissibilità del ricorso della parte civile, in quanto mezzo di impugnazione non previsto dalla legge, per tardività e attinente a questioni di merito, diretto ad ottenere un risarcimento più favorevole attraverso una rivalutazione della vicenda sottesa alla sentenza impugnata. Il difensore ha tenuto a precisare che [redacted], a seguito della sentenza della corte di appello, il proprio assistito ha versato alla parte civile la somma di € 5.374,66 , a titolo di risarcimento e di rimborso delle spese.

## I ricorsi non meritano accoglimento

Quanto al primo motivo del ricorso del [redacted], si osserva che non può assolutamente considerarsi esercizio di un diritto la pronuncia della riportata espressione. Non appare fondata la

